

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-715 del 21/03/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - COMMA 15. DITTA DITTA M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE D.D. 10/07/2006, N. 1384, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-697 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 – COMMA 15. DITTA DITTA M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE D.D. 10/07/2006, N. 1384, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Vista** la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale 1384 del 10/07/2006, successivamente integrata con D.D. 09/07/2009, n. 1255, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato, fino al 31/07/2016, la ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per l'ottenimento di "terre ricostituite";
- istanza del 15/10/2015 - prot. n. R/PM/L9691/15 (assunta al prot. della Provincia di Piacenza al n. 61964 in data 16/10/2015) con la quale la ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra con le seguenti modifiche:
  - variazione della sede legale della Ditta da via Borghetto 33, in Comune di Piacenza, a loc. Faggiola - fraz. Gariga - in Comune di Podenzano (PC);
  - al punto 1), lettera a), della D.D. 10/07/2006, n. 1384, negli elementi costituenti l'impianto il mezzo "Pala gommata FIAT dotata di sistema di autopesatura" viene variato in "Pala gommata dotata di sistema di autopesatura" mentre il mezzo "Pala gommata Caterpillar" viene aggiornato in "Pala gommata idonea al funzionamento della benna miscelatrice di cui al n° matricola mcm\_10/01". Veniva, al proposito, precisato che le predette trasformazioni si rendono necessarie in relazione alla possibile sostituzione degli attuali mezzi, in ragione delle condizioni dei mezzi FIAT e Caterpillar ormai da sostituire con altri più avanzati tecnologicamente;
  - aggiornamento dei codici CER indicati al punto 1), lettera b), della D.D. 10/07/2006, n. 1384, in riferimento alle modifiche legislative apportate all'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998;

**Verificato** che l'esame della citata istanza del 15/10/2015 è stato effettuato tramite conferenza di servizi (come svolta in data 27/01/2016) di cui alla L. 241/1990, le cui risultanze finali si riportano di seguito: "*I membri della Conferenza in ragione di tutto quanto considerato e valutato, non ravvisano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in argomento e, conseguentemente, si esprimono favorevolmente al rinnovo dell'autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni già contenute nell'atto D.D. 10/07/2006, n. 1384, come già*

integrato con D.D. 09/07/2009, n. 1255, fermo restando il recepimento delle modifiche sopra descritte.”;

**Verificato** che la ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. risulta iscritta dalla Prefettura di Piacenza in data 19/10/2015, al n. 25008, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (cosiddetta WHITE LIST);

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1384 del 10/07/2006, successivamente integrata con D.D. 09/07/2009, n. 1255, alla gestione dell'impianto di trattamento in argomento assumendo il seguente provvedimento:

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **rinnovare**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, fino al **31 marzo 2026**, alla ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. (P.IVA/C.F - 01227710330) con sede legale in Comune di Podenzano (PC) - loc. Faggiola - fraz. Gariga - l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per l'ottenimento di "terre ricostituite", con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'impianto risulta costituito dai seguenti elementi (come descritti alla "PRESCRIZIONE N. 6" della "RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA" allegata alla lettera prot. n. R/PM/L4196/06 del 10/04/2006 iscritta al protocollo della Provincia di Piacenza n. 36458 dell'11/04/2006 aggiornata con l'istanza richiamata in preambolo) e potrà essere utilizzato solo nella configurazione derivante dal loro impiego:

<b>Elemento</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento scheda allegata alla Relazione Tecnica di cui all'integrazione del 10.04.2006</b>
Piastre	48	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm01/1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48.	Allegato A
New Jersey	6	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm02/1; 2; 3; 4; 5; 6	Allegato A
Ecobin	3	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm03/1; 2; 3	Allegato A
Serbatoio stazione di sollevamento	1	Elementi per la raccolta acque di pioggia N° matricola: mcm04/1	Allegato A
Pompa sommersa	1	Elementi per la raccolta acque di pioggia	Allegato A

		N° matricola: mcm05/1	
Serbatoio fuori terra PEAD	1	Elementi per la raccolta acque di pioggia N° matricola: mcm06/1	Allegato A
Canalette di raccolta acqua	20	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm07/1	Allegato A
Pala gommata dotata di sistema di autopesatura	1	Attrezzature meccaniche dell'impianto N° matricola: mcm08/1	Allegato B
Pala gommata idonea al funzionamento della benna miscelatrice di cui al n° matricola mcm 10/01	1	Attrezzature meccaniche dell'impianto N° matricola: mcm09/01	Allegato B
Benna miscelatrice-disgregatrice	1	Attrezzature meccaniche dell'impianto N° matricola: mcm10/01	Allegato B

b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i codici CER sotto riportati con specifico richiamo ai punti di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (secondo la descrizione della tabella allegata all'istanza di rinnovo del 15/10/2015 - prot. n. R/PM/L9691/15):

<b>Comparto A</b>	Tipologia 13.2 "ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere" identificate con i seguenti codici CER: <b>100101; 100115; 100103; 100117.</b>
<b>Comparto B</b>	Tipologia 13.6 "gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi" identificate con i seguenti codici CER: <b>061199; 061101; 060699; 100105; 100107; 101210.</b>
<i>in alternativa</i>	Tipologia 13.7 "gessi chimici" identificate con i seguenti codici CER: <b>060503; 100324; 060314.</b>
<i>in alternativa</i>	Tipologia 16.1 "rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità" identificate con il seguente codice CER: <b>200201.</b>
<b>Comparto C</b>	Tipologia 12.1 "fanghi da industria cartaria" identificate con i seguenti codici CER: <b>030305; 030309; 030310; 030311, 030399.</b>
<b>Comparto D</b>	Tipologia 12.13 "fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale" identificate con i seguenti codici CER: <b>190802; 190902; 190903.</b>
<b>Comparto E</b>	Tipologia 4.4 "scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse" identificate con i seguenti codici CER: <b>100202; 100903; 100201.</b>
<b>Comparto F</b>	Tipologia 12.3 "fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

	ardesie" identificati con i seguenti codici CER: <b>010410; 010413.</b>
<i>in alternativa</i>	Tipologia 12.4 "fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito" identificati con i i seguenti codici CER: <b>010410; 010413.</b>

- c) l'impiego dei rifiuti di cui ai codici CER 060699/061199/030399 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere subordinato (nell'ambito di ogni campagna di attività) all'appropriata identificazione del rifiuto e delle sue caratteristiche merceologiche;
- d) il rifiuto di cui al cod. CER 200201 dovrà essere costituito unicamente da rifiuti speciali (escludendo pertanto le frazioni verdi da raccolta differenziata dei rifiuti urbani);
- e) il rifiuto di cui al cod. CER 200201 dovrà possedere caratteristiche tali da poter essere direttamente miscelato e potrà essere preso in carico dalla Ditta solo se già sottoposto a pre-trattamento di:
- triturazione, al fine di ottenere una granulometria omogenea ed idonea al riutilizzo agro-ambientale che si intende attivare;
  - eliminazione delle frazioni indesiderate (plastica, carta, metallo ecc.);
  - eventuale stabilizzazione, al fine di limitare la produzione di odori e la dispersione incontrollata di reflui liquidi;
- f) il rifiuto (CER 200201) dovrà essere caratterizzato qualitativamente presso il produttore, eseguendo su lotti omogenei e con frequenza, comunque, almeno semestrale le previste seguenti analisi:
- determinazione degli inerti totali (vetro, plastica, metalli) secondo il metodo indicato dei Manuali e linee guida ANPA 3/2001 "Metodi di analisi del compost";
  - saggio di respirazione secondo il metodo IPLA-ARPA "Metodi di analisi del compost";
- g) le caratteristiche sopra esposte, relative al rifiuto di cui al codice CER 200201, unitamente alle informazioni relative alla Ditta/attività che ha generato il rifiuto speciale, dovranno essere certificate in sede di presentazione della debita comunicazione relativa alle singole campagne di attività di trattamento;
- h) la capacità dell'impianto non potrà superare le **192.000** t./anno (pari a circa 112.800 mc./anno) e con il limite di 800 t./giorno (pari a circa 470 mc./giorno) di rifiuti da sottoporre al trattamento, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore;
- i) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche allegate all'istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- j) il serbatoio mobile di contenimento ed il relativo sistema di regimazione e raccolta delle acque di sgrondo dovrà essere realizzato in modo da garantirne la perfetta tenuta;
- k) tutti i rifiuti in ingresso, così come specificati al precedente punto b), dovranno essere sottoposti, con frequenza da stabilire in riferimento alle singole campagne di attività, alle debite analisi ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (test di cessione Norme UNI EN 12457-2), ovviamente non potranno essere utilizzati nel ciclo produttivo i rifiuti che in sede di verifica analitica siano risultati non conformi ai limiti di cui al predetto D.M.; in tal caso detti rifiuti dovranno essere convogliati ad idonea destinazione (impianti autorizzati) e di ciò dovrà essere tenuta apposita annotazione;
- l) le previste strutture di contenimento dei rifiuti in ingresso dovranno idoneamente essere realizzate al fine di garantire che i medesimi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente

- identificabile per tipologia di cod. CER, per tutto il periodo utile all'esecuzione delle verifiche di cui al precedente punto;
- m) i prodotti finiti dovranno essere sottoposti alle verifiche analitiche di conformità ai sensi delle norme UNI o di altri riferimenti normativi di settore, che ne attestino la corrispondenza con le materie prime surrogate;
  - n) le previste adeguate strutture di contenimento dei prodotti finiti dovranno essere idoneamente realizzate e gestite al fine di garantire che gli stessi possano essere stoccati in modo distinto ed immediatamente identificabile per ciascun lotto omogeneo, in attesa delle sopra citate verifiche;
  - o) dovrà ciascun lotto di cui al precedente punto dovrà essere individuato con apposita segnaletica che indichi la data di costituzione del cumulo, i cod. CER ed i quantitativi di rifiuti impiegati nonché le caratteristiche ed i quantitativi di materie prime oggetto di miscelazione. Dette informazioni dovranno essere comunque riportate sul "registro di produzione" (indicato al punto 4.3 della relazione tecnica integrativa) che dovrà essere opportunamente vidimato da Arpae;
  - p) la gestione dei rifiuti trattati e prodotti (es. acque reflue di sgrondo) dovrà avvenire secondo quanto disposto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006;
  - q) in tutti i casi in cui i prodotti finiti siano ceduti a terzi o comunque trasferiti in sito diverso da quello di produzione, le movimentazioni dovranno essere annotate sul "registro di produzione". Detto "registro di produzione" dovrà riportare anche l'identificazione del lotto e delle relative caratteristiche;

2) **stabilire** che:

- a) prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:
  - una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
  - una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
  - una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09.05.2001, n. 15 e delibera G.R. 14.04.2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
  - nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della L. 26.10.1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09.05.2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;

La comunicazione di cui sopra dovrà, inoltre, contenere le seguenti informazioni (come indicato nel parere Arpa del 14/06/2006, prot. n. 2006/6783/XXVI.2/2):

- le caratteristiche sia fisiche che chimiche del/i materiale/i che si intendono surrogare (ovvero: Terre vegetali, Terreno agrario e Terre da riempimento), indicando le specifiche norme tecniche di settore e analisi chimiche medie per matrice;

- per ciascuna linea di produzione, le puntuali percentuali dei singoli rifiuti componenti ciascuna delle miscele, in funzione delle loro caratteristiche chimiche e fisiche (anche molto variabili, nell'ambito dello stesso cod. CER);
  - le modalità di controllo e conseguente calcolo delle sopra riportate percentuali;
  - le caratteristiche sia fisiche che chimiche (range) di ciascuno dei materiali ottenuti, in funzione delle caratteristiche delle materie specifiche che si intendono surrogare;
- b) la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;
- 3) **stabilire** inoltre che, ai sensi dell'art. 208 - comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 4) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e della L. 24/01/2011 n. 1, in **€ 300.000,00** (€ 500.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti con riduzione del 40% per impresa certificata UNI EN ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
  - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 5) **dare atto** che la suddetta polizza fidejussoria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al 31/03/2028);
- 7) **precisare** che qualora si verifici l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 9) **dare atto** infine che:
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dall'art. 188-ter dello stesso

D.Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);  
- il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**